GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 9 MAGGIO — NUM. 108

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **211** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 170,37 da inscriversi nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1890 91 ad un nuovo capitolo colla denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 20 – Personale della giustizia militare », dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Numero **212** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 75,117,85, da inscriversi nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1890 91 ad un nuovo capitolo con la denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 22, *Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione* », dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **213** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 12,038,32. da inscriversi nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo, colla denominazione. « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio », dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888 89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **214** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convalidato il Regio decreto 23 agosto 1890, N. 7051, col quale fu autorizzato il ministro delle finanze a procedere all'appalto dei lavori per la demolizione e la ricostruzione di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano.

Art. 2.

È autorizzata la relativa spesa straordinaria di L. 250,000 da inscriversi in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì [illegible] maggio 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS

Il Numero **203** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la necessità di dare un indirizzo razionale all'allevamento del bestiame bovino nella provincia di Girgenti;

Ritenuto che l'allevamento stallino contribuisce a migliorare gli animali bovini preservandoli eziandio dai danni che possono derivare dalle inclemenze atmosferiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È aperto, nella provincia di Girgenti, un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini.

Art. 2. Sono stabiliti, per tale concorso, due premi di lire 2000 ciascuno e quattro premi di lire 1000 ciascuno.

Art. 3. Con decreto del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, saranno fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato l'anzidetto concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 222 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Vista la legge dei 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) sul credito fondiario;

Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato col Nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 66;

Vista l'istanza del 23 febbraio del corrente anno con la la quale la Società anonima costituita in Roma sotto il titolo di: *Istituto Italiano di credito fondiario*, chiede l'esercizio del credito fondiario a' termini della legge suddetta;

Visti l'atto costitutivo stipulato in Roma il 7 febbraio corrente anno per atti del Notaio Umberto Serafini, lo statuto, il provvedimento del Tribunale civile di Roma ed i documenti comprovanti la regolare costituzione agli effetti del Codice di Commercio della Società anzidetta;

Vista la legge in data dei 6 corrente, n. 215 per la concessione dell'esercizio del credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo «*Istituto Italiano di credito fondiario*»;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduto alla Società anonima sotto il titolo di «*Istituto Italiano di credito fondiario*» costituita in Roma il 7 febbraio p. p. col capitale nominale di cento milioni di lire di cui quaranta versati, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno con le norme e con le facoltà della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto del 1° febbraio 1891, n. 66, e della legge dei 6 corrente n. 215.

Il privilegio concesso alla Società avrà la durata di anni 15, a' termini dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890.

Art. 2.

È approvato lo statuto della Società predetta, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con le modificazioni indicate nel presente decreto;

a) all'art. 3 sono aggiunte le parole «*e della legge dei 6 maggio 1891, n. 215*».

b) all'art. 7 è aggiunta la disposizione seguente: «*L'Istituto s'interdice le operazioni di riporto ed ogni altra operazione non consentita dalla legge dei 17 luglio 1890*».

c) all'art. 14 è sostituito il seguente: «*La creazione e l'emissione delle cartelle saranno fatte secondo le norme stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge dei 17 luglio 1890, n. 6955, (serie 3ª) e dagli articoli 10 e 11 del regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto del 1° febbraio 1891, n. 66*».

d) nell'art. 16, dopo le parole «*semestre antecedente*» sono aggiunte queste: «*, alle perdite liquidate sui mutui in conformità dell'art. 36 del Regolamento approvato con R. Decreto del 24 luglio 1885, N. 3278 (Serie 3ª)*;

e) l'ultimo capoverso dell'art. 18 è emendato così: «*Questa conversione sarà fatta con le condizioni e le forme stabilite dall'art. 38 della legge dei 17 luglio 1890 e dall'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione di essa.*»

f) dopo l'art. 35 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 36. *Il Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci sono soggetti alle responsabilità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della legge dei 17 luglio 1890 ed alle incompatibilità stabilite dall'art. 4 della legge dei 6 maggio 1891, N. 215.*»

«Art. 37. *In tutto quanto non è previsto dal presente statuto la Società seguirà le norme stabilite dalle leggi del 22 febbraio 1885, N. 2922 (Serie 3ª) (testo unico), del 17 luglio 1890, N. 6955 (Serie 3ª) e 6 maggio 1891, N. 215 dai Regolamenti approvati con R. Decreto del 24 febbraio 1885, N. 3278 (Serie 3ª) e 1° febbraio 1891, N. 66.*»

Art. 3.

Per la vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto a'sensi dell'art. 14 della legge dei 17 luglio 1890, e dell'art. 20 del Regolamento 1° febbraio 1891, saranno osservate le norme speciali seguenti:

Il Commissario addetto presso la sede centrale della Società invigila sull'Istituto per l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto che lo governano. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione, e delle assemblee generali, e fa le osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti che vi si deliberano, quando li reputi contrari alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto, informandone subito il Ministero di agricoltura, industria e commercio; prende visione dei libri e delle scritture ed accerta lo stato della cassa; invigila la creazione e la emissione delle cartelle fondiarie, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate; controfirma le cartelle fondiarie, le situazioni bimestrali e tutti i documenti che l'Istituto è tenuto a comunicare al Ministero; invigila sull'andamento generale dell'Istituto e segnala al Ministro tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di esso.

Art. 4.

La Società pagherà all'Erario, a cominciare dal 1° luglio 1891, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma di lire ottomila fino a che la circolazione delle sue cartelle sarà limitata al quintuplo del capitale versato, di lire quindicimila allorchè la circolazione raggiungerà otto volte il capitale e di lire ventimila allorchè sorpasserà la detta somma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

Allegato *A*.

STATUTO.

TITOLO I.

Costituzione - Oggetto - Durata.

Art. 1.

È costituita una Società anonima col titolo di «Istituto Italiano di Credito fondiario.»

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Roma e stabilirà Agenzie in altre città del Regno.

Art. 3.

L'Istituto ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario in Italia a forma della legge 22 febbraio 1885, n. 2992 (serie 3ª), testo unico sul Credito fondiario, e della legge speciale 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª). Vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 54, 6 marzo 1885, e n. 167, 18 luglio 1890.

Art. 4.

L'Istituto avrà la durata di 50 anni, che decorreranno dalla data del decreto reale di concessione.

Potrà questa durata essere prorogata in base ad una nuova concessione a senso dell'articolo 4 della legge speciale.

TITOLO II.

Capitale - Azioni.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in 100 milioni di lire, diviso in 10 serie di 20,000 azioni ciascuna, ossia di lire 10 milioni; ogni azione ha il valore nominale di 500 lire.

L'Istituto è costituito con la sottoscrizione e il versamento di quattro serie di azioni per la somma di quaranta milioni di lire.

Art. 6.

Il capitale versato in contanti sarà impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui egualmente in contanti, secondo le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 7.

I capitali non ancora applicati a mutui saranno investiti nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge speciale, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio di amministrazione

Art. 8.

Le sottoscrizioni e i versamenti del capitale sociale, anche dopo le prime quattro serie di azioni, saranno fatte per serie di ventimila azioni ciascuna.

Raggiunto il capitale di 50 milioni di lire nel termine di 3 anni giusta l'articolo 3 della legge speciale, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi nel modo anzidetto, appena che lo ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

Art. 9.

I titoli rappresentanti le azioni saranno estratti da un registro a matrice numerato in ordine progressivo e porteranno la firma di due membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'Istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

I comproprietari di una azione devono, per l'esercizio dei diritti verso l'Istituto derivanti da quella, essere rappresentati da un solo di essi.

Art. 11.

Il pagamento dell'ammontare delle azioni si eseguirà nelle Casse dell'Istituto o in quelle altre Casse che saranno designate dal Consiglio di amministrazione.

Se le azioni non vengono liberate all'atto stesso della loro emissione, le epoche e i modi dei versamenti saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione con preavviso almeno di 15 giorni da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 12.

Il ritardo nei versamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 per cento a carico dell'azionista moroso contro il quale l'Istituto procederà in conformità dell'articolo 168 del Codice di commercio.

Art. 13.

Le azioni non pagate per intero saranno rappresentate da certificati nominativi provvisori, e dopo liberate di tutti i versamenti saranno convertite al portatore secondo le norme di legge.

TITOLO III.

Cartelle fondiarie.

Art. 14.

L'Istituto a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato potrà creare, per somme corrispondenti ai mutui fatti cartelle fondiarie a forma della legge sul credito fondiario, testo unico.

Inoltre in rappresentanza di altri mutui creerà ed emetterà nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva.

Quando avesse ritirato dalla circolazione ed annullato cartelle proprie consentirà mutui e creerà altre cartelle entro il limite come sopra fissato.

Art. 15.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice, e in queste è portata la indicazione del rogito in ordine a cui furono emesse.

Le cartelle saranno distinte secondo il diverso saggio di interesse e secondo che saranno esigibili in valuta legale o in oro.

Potranno essere emesse per serie e saranno al portatore o nominative; quelle nominative potranno avere le cedole pagabili al portatore.

Le cartelle nominative potranno essere convertite al portatore e viceversa contro rimborso delle spese.

Art. 16.

Le cartelle fondiarie in circolazione vengono rimborsate e quindi annullate mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, separatamente pei diversi tipi di valuta e di saggio di interesse, quante corrispondono alle rate dell'ammortamento dovuto dai rispettivi mutuatari nel semestre antecedente e all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Art. 17.

L'estrazione sarà fatta pubblicamente, e ne verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 18.

L'Istituto avrà sempre il diritto di ritirare dalla circolazione mediante rimborso alla pari, le cartelle in circolazione anche non comprese nelle estinzioni per ammortamento, e di emettere in luogo di quelle ritirate, altre cartelle a saggio inferiore di interesse.

Le condizioni e le modalità di questa conversione sono stabilite dall'articolo 38 della legge speciale.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un numero non minore di 11 e non maggiore di 15 membri designati per la prima volta nell'atto costitutivo della Società, e successivamente eletti dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Gli amministratori sono nominati per un triennio, la rinnovazione si fa per un terzo ogni anno.

In ciascuno dei primi due anni sarà estratto a sorte un terzo degli amministratori che dovranno uscire di carica, e in seguito si procederà per ordine di anzianità.

Gli amministratori uscenti di carica possono sempre essere rieletti.

Art. 20.

Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione dovranno avere la nazionalità italiana.

Art. 21.

Prima di entrare in carica gli amministratori devono depositare nelle casse dell'Istituto cento azioni sociali, le quali rimarranno inalienabili a garanzia della loro gestione.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione eleggo annualmente un presidente che dovrà essere di nazionalità italiana, un vice-presidente ed un segretario.

Il segretario potrà essere scelto anche fuori del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice-presidente o l'amministratore anziano di età.

Art. 23.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio le quali si terranno almeno una volta al mese nella sede dell'Istituto, ed eccezionalmente anche altrove.

Art. 24.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca anche adunanze straordinarie del Consiglio per sua iniziativa, ovvero per richiesta scritta di 3 amministratori o del direttore generale.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie saranno fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza, e nei casi di urgenza potranno essere fatte anche con telegramma almeno 3 giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

a) i contratti di mutuo, le iscrizioni, rinuncie e cancellazioni di ipoteche, le azioni giudiziarie, le eventuali compere ed aggiudicazioni di beni immobili nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento 24 luglio 1885 all'art 10 che si ha come trascritto nel presente statuto; le cessioni, i trasferimenti, le transazioni; ed in genere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi alla amministrazione dell'Istituto;

b) determina le ripartizioni per l'impiego dei capitali non ancora applicati a mutui, a forma dell'articolo 8 della legge speciale, e di quelli destinati alla riserva;

c) stabilisce la provvigione dei mutui;

d) delibera l'emissione di nuove serie di azioni fino al compimento di 100 milioni di capitale e ne determina le condizioni;

e) delibera la creazione delle cartelle;

f) decide la creazione di agenzie nelle città del Regno;

g) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca gli impiegati, i legali e i periti dell'Amministrazione;

h) e in generale provvede a quanto altro non è riservato all'assemblea generale.

Il Consiglio può delegare al Comitato la facoltà di deliberare mutui fino ad una somma determinata.

Art. 26

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del numero dei membri che lo compongono.

Art. 27.

I consiglieri residenti all'estero possono farsi rappresentare volta per volta anche per semplice lettera da un collega presente all'adunanza.

Ma nessun consigliere può rappresentare più di un collega assente, ed è sempre necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio la presenza all'adunanza della metà più uno dei membri che lo compongono.

Art. 28.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti compresi i voti degli assenti rappresentati.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 29.

Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito registro tenuto a forma di legge e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Gli estratti delle deliberazioni firmate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.

Art. 30.

In caso di morte o di dimissione di qualche amministratore è in facoltà del Consiglio di provvedere a maggioranza assoluta per la surrogazione in via provvisoria fino alla prossima convocazione dell'assemblea.

Art. 31.

Gli atti che impegnano l'Istituto debbono essere firmati da un consigliere insieme al direttore generale, ovvero da due consiglieri.

Il Consiglio può conferire delegazioni speciali.

Art. 32.

Al Consiglio di amministrazione sarà assegnata dall'assemblea generale nella quale avrà luogo la presentazione del primo bilancio una somma fissa annuale da ripartirsi fra i suoi membri nel modo che sarà da essi stabilito.

TITOLO V.

Comitato.

Art. 33.

Il Consiglio d'amministrazione potrà nominare annualmente un Comitato di cui fanno parte il presidente, o chi ne fa le veci e quattro consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato saranno necessari la presenza e il voto unanime di tre dei membri che lo compongono.

Art. 34.

Il Comitato:

a) esamina tutte le proposte di mutui che debbono essere sottoposte al Consiglio di amministrazione, e le accompagna col suo consultivo;

b) delibera i mutui entro i limiti di somma definiti dal Consiglio;

c) sorveglia l'andamento degli uffici dell'amministrazione, ed eseguo quegli altri incarichi che il Consiglio gli abbia conferito.

TITOLO VI.

Direttore generale.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione nominerà un direttore generale per la trattazione degli affari sociali con le attribuzioni stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto in giudizio e innanzi ai terzi.

Egli:

a) assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato;

b) presenta al Consiglio od al Comitato le proposte di affari accompagnate da una relazione e dal suo voto consultivo;

c) cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato;

d) dirige tutti gli affari sociali e propone la nomina e la revoca degli impiegati, dei legali e dei periti dell'Amministrazione;

e) firma la corrispondenza ordinaria e in relazione all'art. 31, i contratti e gli atti che impegnano l'Istituto.

Art. 37.

In caso d'impedimento o di mancanza del direttore generale, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Se il sostituto non è un consigliere d'amministrazione, il Consiglio determina se gli è anche delegata la facoltà di firmare gli atti che impegnano l'Istituto.

TITOLO VII.

Sindaci.

Art. 38.

In ogni assemblea generale ordinaria saranno nominati tre o cinque sindaci e due supplenti, le cui attribuzioni sono definite dal Codice di commercio.

La stessa assemblea determina la somma del loro assegno annuale.

I sindaci ed i supplenti scaduti dalle loro funzioni sono sempre rieleggibili.

Art 39.

Un terzo almeno del Collegio sindacale dovrà avere la nazionalità italiana.

Art. 40.

Per la prima volta i sindaci e supplenti saranno nominati nell'atto costitutivo.

TITOLO VIII.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 41.

L'assemblea generale degli azionisti, tanto ordinaria che straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti chiamati.

Art. 42.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno prima del mese di aprile a forma dell'art. 154 del Codice di commercio.

L'assemblea straordinaria ha luogo, oltre ai casi contemplati dalla legge, allorchè il Consiglio di amministrazione reputa opportuno di convocarla.

Art. 43.

Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio di amministrazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* almeno venticinque giorni o almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, secondo che trattisi di assemblea ordinaria o di assemblea straordinaria.

L'assemblea generale ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'articolo 154 del Codice di commercio e sopra gli altri compresi nell'ordine del giorno.

Art. 44.

Le azioni da essere rappresentate all'assemblea dovranno essere depositate almeno dieci giorni prima per le assemblee ordinarie e per le assemblee straordinarie almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza nelle casse dell'Istituto e in quelle altre che saranno designate dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.

Art. 45.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto a fare parte dell'assemblea a tenore dell'articolo 41.

I consiglieri di amministrazione e il direttore generale non possono essere mandatari.

Art. 46.

L'azionista ha diritto ad un voto sino a venti azioni, e quindi ad un altro voto per ogni altre venti azioni da lui possedute o rappresentate, non mai però a più di cinquecento voti fra quelli propri e quelli rappresentati.

Art. 47.

Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l'intervento di tanti azionisti presenti o rappresentati, i quali abbiano complessivamente depositata una quinta parte almeno delle azioni emesse.

Art 48.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l'assemblea generale e nomina il segretario e due scrutatori fra i maggiori azionisti presenti.

Art. 49.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti sopra tutte le proposte che le sono fatte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Sarà necessaria la rappresentanza di un terzo del capitale sociale e una maggioranza di due terzi dei voti, salvo tutte le riserve imposte dagli articoli 4 e 5 della legge speciale quando si tratti:

a) dello scioglimento anticipato della Società;

b) della proroga della sua durata, reintegrazione o riduzione del capitale sociale;

c) di ogni altra modificazione dell'atto costitutivo della Società o dello statuto.

Art. 51.

Qualora l'assemblea generale non possa costituirsi per insufficienza del numero delle azioni che nella medesima devono essere rappresentate, l'assemblea stessa sarà convocata entro un mese con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno dieci giorni prima di quello fissato per la nuova adunanza.

Art. 52.

L'assemblea di seconda convocazione si costituirà e delibererà validamente in ogni caso su tutti gli oggetti posti nell'ordine del giorno della prima convocazione qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti e la quantità delle azioni da essi rappresentata.

Art. 53

Le assemblee ordinarie e straordinarie potranno avere luogo nella stessa seduta, se l'ordine del giorno non potesse essere esaurito, la seduta sarà prorogata al giorno successivo e seguenti fino allo esaurimento dell'ordine del giorno.

Ove non fosse possibile la prosecuzione della seduta, il presidente fisserà il giorno della nuova seduta e ne farà dare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* cinque giorni prima

Art. 54.

In tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di prima e seconda convocazione, le proposte che raggiungono soltanto la parità dei voti si intendono respinte.

Art. 55.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale in conformità del presente statuto obbligano tutti gli azionisti assenti e dissidenti, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'articolo 158 del Codice di commercio.

Art. 56.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono accertate per mezzo di processi verbali firmati dal presidente e dal segretario.

Le copie degli estratti di queste deliberazioni da prodursi in tribunale od altrove sono certificati dal presidente del Consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci.

TITOLO IX.

Bilancio - Utili - Riserva.

Art. 57.

Il Consiglio di amministrazione forma i bilanci degli esercizi annuali e dopo verificati dai sindaci li sottomette per l'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 58.

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

a) sarà prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva sino a che questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato;

b) quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo a titolo di interesse sino al 6 per cento sul capitale versato;

c sul residuo degli utili netti un 25 per cento sarà devoluto allo Stato;

d) un 25 per cento andrà in aumento del fondo di riserva, sempre fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale versato;

e) il restante 50 per cento sarà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Roma, addì 7 febbraio 1891.

Firmati: Giovanni Mirone — Giacomo Grillo n. n. — Luigi Cavallini n. n. — Michele Lazzaroni — Giuseppe Giacomelli — Giuseppe Gadda — Roberto Cattaneo — Marco Besso — Girolamo Bassi, n. n. — Antonio Allievi, n. n. — Max Winterfeldt.

Carlo Bona — Giuseppe Colombo, *testimoni.*

Dott. Umberto Serafini, *r. notaio.*

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che è munito delle firme prescritte dalla legge, ed ha il numero d'ordine 1693.

La presente copia in carta libera si rilascia per esclusivo uso amministrativo a richiesta dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario.

Roma, dal mio studio questo dì 20 febbraio 1891.

Dott. Umberto Serafini, *r. notaio.*

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

CHIMIRRI.

Il Numero **CL** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara nell'adunanza dei 12 marzo 1891, in ordine alla modificazione dell'articolo 3 dello statuto organico della Cassa medesima;

Veduto il R. decreto 2 luglio 1890, n. MMMDCCCXXVIII (serie 3ª p. s.) che approva il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'artico 3 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con Regio decreto 2 luglio 1890, numero MMMDCCCXXVIII (serie 3ª parte sup.) è sostituito il seguente:

« Art. 3. — Dagli utili lordi prodotti dalla gestione an-« nuale della Cassa verrà detratto il 5 0|0 da portarsi a « credito del fondo a calcolo per l'ammortamento di even-« tuali perdite.

« La restante somma di utili netti verrà assegnata per « 3|5 al fondo capitale e per 2|5 sarà erogata in opere « di pubblica utilità o beneficenza, sopra proposta del Con-« siglio di amministrazione e previa autorizzazione del Mi-« nistero di Agricoltura, Industria e Commercio.

« Qualora il fondo di riserva si riduca ad una misura « inferiore ad 1|10 dei depositi, saranno devoluti ad esso « i 9|10 degli utili netti annuali, fino a quando abbia rag-« giunto la misura predetta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il regio decreto del dì 19 aprile 1891, col quale è aperto, nella provincia di Girgenti, un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini;

Visto l'articolo 3 del suddetto regio decreto col quale è stabilito che, con decreto ministeriale, saranno fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato il concorso in parola:

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1. I due premi di lire 2000 ciascuno ed i quattro premi da lire 1000 ciascuno saranno conferiti a quei proprietari od allevatori di bovini che, dall'epoca della pubblicazione del presente decreto fino a tutto giugno 1893, abbiano costruito, in modo economico e razionale, stalle per il ricovero di detto bestiame.

Art. 2 I premi da lire 2000 cadauno sono destinati esclusivamente a quelle stalle che possano accogliere normalmente non meno di 30 capi bovini adulti; ed i premi di lire 1000 a quelle capaci di ricoverarne normalmente non meno di 20.

Art. 3. Le stalle da premiarsi dovranno soddisfare ai precetti dell'igiene.

A parità di altre condizioni, saranno preferite quelle provvedute di canaletti di scolo per le urine e di concimaio appartate, per la raccolta degli escrementi solidi e liquidi.

Art. 4. I proprietari od allevatori di bestiame, per aspirare ai premi, dovranno, non solo costruire le stalle nei modi sopraccennati, ma dimostrare eziandio di preparare e conservare le quantità di fieno e di paglia occorrenti al governo ed all'alimentazione dei capi di bestiame prescritti, tenuti, a stabulazione permanente, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Art. 5. Coloro che intendano di prendere parte al concorso dovranno inviare al Ministero di agricoltura, per mezzo della Prefettura o delle rappresentanze agrarie della provincia di Girgenti, non più tardi del 15 luglio 1893, apposita dimanda, corredata:

a) di una breve relazione sulla stalla, con la indicazione della spesa occorsa;

b) dei disegni della stalla, ed eventualmente della concimaia.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare il premio al quale aspira, cioè se di lire 2000 o di lire 1000.

Art. 6. La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, costituita di tre membri, visiterà le stalle dei concorrenti e presenterà apposita relazione colle proposte dei premi da conferirsi.

Art. 7. La relazione della Commissione giudicatrice sarà presentata al Consiglio d'agricoltura, sulle conclusioni del quale il Ministero aggiudicherà i premi.

Roma, 19 aprile 1891.

Il Ministro
B. CHIMIRRI.

MINISTERO DEL TESORO

(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO).

Con decreto del Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti in data 6 maggio 1891, il notaio Giuseppe Cases, fu Salomone, residente a Milano è accreditato presso la Intendenza di finanza di quella provincia per le autenticazioni delle firme nelle dichiarazioni di consenso permesse dalle leggi o regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito pubblico.

Con decreto del Ministro del Tesoro, di accordo col Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti in data 6 maggio 1891, il notaio signor Domenico Alberto Gagliani, fu Gioacchino, residente a Caserta, venne accreditato presso la Intendenza di Finanza di quella provincia per le autenticazioni delle firme nelle dichiarazioni di consenso permesse dalle leggi e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito pubblico.

MINISTERO DEL TESORO. — SITUAZIONE al 31 marzo 1891

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
1	2	3	4
	PARTE I. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito Pubblico.		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per 0[0	—	412,264,197 14
2	Consolidato 3 per 0[0	—	6,405,409 95
			418,669,607 09
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.		
3	Al consolidato 5 per 0[0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174 . . (Debiti 5 0[0) . .	—	91,331 62
4	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 5 0[0) . .	—	263,127 32
5	Id. - Legge 29 giugno 1871, n. 339 . (Debito 5 0[0) . .	—	79,193 55
6	Id. 3 per 0[0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174 . . (Debiti 4 0[0) . .	—	1,363 47
	(Debiti 3 0[0) . .	—	1,232 10
7	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 4 0[0) . .	—	71 92
			433,625 38
	Rendita in nome della Santa Sede.		
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214 . . .	—	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.		
9	*Sardegna* . . . 5 per 0[0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1896	1,353,000 »
10	*Toscana* . . . . 5 per 0[0 - 10 febbraio 1861	1959	2,131,300 »
11	*Modena* . . . . . 3 per 0[0 - 3 ottobre 1825.	—	13,963 37
12	*Parma* . . . . . . 5 per 0[0 - 15-16 giugno 1827	1895 (1)	23,051 84
13	*Roma* . . . . 5 per 0[0 - 10 agosto 1857	1896	1,997,650 »
14	*Roma* . . . . 5 per 0[0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1907	1,595,[illegible] 36
15	*Roma* . . . . 5 per 0[0 - 11 aprile 1866.	1914 (1)	1,746,931 25
16	*Regno d'Italia* . 5 per 0[0 - Obbligazioni dell'Asse eccles.° (Emissione 1870).	1911	7,309,415 »
17	*Regno d'Italia* . 5 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	168,672 »
18	*Regno d'Italia* . 5 e 3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo . .	1948	369,835 »
19	*Regno d'Italia* . 3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele .	1961	3,738,720 »
			20,148,405 82
	Contabilità diverse.		
20	Obbligazioni 3 per 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	1964	234,660 »
21	Id. 5 per 0[0 della ferrovia Genova-Voltri.	1906	40,987 50
22	Id. 6 per 0[0 dei canali Cavour	1915	2,645,9[illegible]0 »
23	Id. 5 per 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970	1,237,500 »
24	Id. 5 per 0[0 per la prima serie dei lavori del Tevere	1928	437,000 »
25	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1881)	1931	198,900 »
26	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1882)	1932	200,375 »
27	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1883)	1934	197,300 »
28	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1884)	1936	196,900 »
29	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1885)	1936	196,800 »
30	Id. 5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (1ª e 2ª quota) .	1937	382,975 »
31	Id. 5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (3ª quota) . . .	1938	251,825 »
			6,221,592 50

(3° trimestre dell'esercizio 1890-91) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 1° gennaio 1891	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1891				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1891	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita (Colonna 4+6—8)	in capitale (Colonna 5+7—9)
5	6	7	8	9	10	11
8,845,283,942 80	(a) 24,502 73	(a) 490,054 60	»	»	442,288,699 87	8,845,773,997 40
213,513,665 »	»	»	»	»	6,405,409 95	213,513,665 »
9,058,797,607 80	24,502 73	490,054 60	»	»	(2) 448,694,109 82	9,059,287,662 40
1,826,692 40	»	»	(c) 6 »	(c) 120 »	91,328 62	1,826,572 40
5,268,546 40	»	»	»	»	263,427 32	5,268,546 40
1,583,871 »	»	»	(d) 73 03	(d) 1,460 60	79,120 52	1,582,410 40
34,086 75	»	»	»	»	(3) 1,363 47	34,086 75
41,070 »	»	»	»	»	1,232 10	41,070 »
1,873 »	»	»	»	»	(4) 74 92	1,873 »
8,756,139 55	»	»	79 03	1,580 60	436,546 95	8,754,558 95
64,500,000 »		»	»	»	3,225,000 »	64,500,000 »
27,060,000 »	»	»	»	»	1,353,000 »	27,060,000 »
42,626,000 »	»	»	»	»	2,131,300 »	42,626,000 »
465,445 70	»	»	»	»	13,963 37	465,445 70
461,036 80	»	»	(e) 100 »	(e) 2,000 »	22,951 84	459,036 80
39,953,000 »	»	»	(e) 50 »	(e) 1,000 »	1,997,600 »	39,952,000 »
31,917,347 20	»	»	(e) 65 »	(e) 1,300 »	1,595,802 36	31,916,047 20
34,938,625 »	»	»	(f) 13,181 25	(f) 263,625 »	1,733,750 »	34,675,000 »
146,188,300 »	»	»	»	»	7,309,415 »	146,188,300 »
3,373,440 »	»	»	»	»	168,672 »	3,373,440 »
10,216,900 »	»	»	»	»	369,835 »	10,216,900 »
124,624,000 »	»	»	(e) 30 »	(e) 1,000 »	3,738,690 »	124,623,000 »
461,824,094 70	»	»	13,426 25	268,925 »	20,434,979 57	461,555,169 70
7,822,000 »	»	»	»	»	234,660 »	7,822,000 »
819,750 »	»	»	»	»	40,987 50	819,750 »
44,099,500 »	»	»	(g) 8,910 »	(g) 148,500 »	2,637,060 »	43,951,000 »
24,750,000 »	»	»	(h) 11,000 »	(h) 220,000 »	1,226,500 »	24,530,000 »
8,740,000 »	»	»	»	»	437,000 »	8,740,000 »
3,978,000 »	»	»	»	»	198,900 »	3,978,000 »
4,007,500 »	»	»	»	»	200,375 »	4,007,500 »
3,956,000 »	»	»	»	»	197,800 »	3,956,000 »
3,936,000 »	»	»	»	»	196,800 »	3,936,000 »
3,936,000 »	»	»	»	»	196,800 »	3,936,000 »
7,659,500 »	»	»	»	»	382,975 »	7,659,500 »
5,036,500 »	»	»	»	»	251,825 »	5,036,500 »
118,740,750 »	»	»	19,910 »	368,500 »	6,201,682 50	118,372,250 »

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE DEI DEBITI 2		EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito 3	Consistenza del debito — In rendita 4
				6,221,592 50
32	Obbligazioni	5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (4ª quota) . . .	1938	259,750 »
33	Id.	5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (5ª quota) . . .	1939	255,100 »
34	Id.	5 per 0[0 pei lavori di risanamento della città di Napoli (ª serie) .	1958	412,375 »
35	Id.	5 per 0[0 id. id. id. (ª serie) .	1958	412,375 »
36	Id	5 per 0[0 id. id. id. (ª serie) .	1958	437,325 »
37	Id.	5 per 0[0 id. id. id. (ª serie) .	1958	4[illegible]0,875 »
38	Assegni diversi modenesi		—	1,420 83
39	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane	3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie A)	1953	283,350 »
40		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie B)	1953	96,720 »
41		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie C)	1953	953,580 »
42		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D¹)	1953	1,382,255 »
43		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D²)	1953	1,770,930 »
44		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1856). .	1954	163,618 80
45		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1858). .	1954	79,833 60
46		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1860). .	1954	189,340 20
47		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie A) . . .	1931	281,725 »
48		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie B) . .	1934	828,300 »
49		5 per 0[0 della ferrovia Asciano Grosseto (Serie C) . . .	1934	812,450 »
50		3 per 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni) . .	1954	877,275 »
51	Titoli della Società delle ferrovie del Monferrato	Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra . .	1964	25,900 »
52		Obblig. 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria .	1956	332,055 »
53		Azioni comuni della ferrov. Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961	»
54	Obbligazioni di Stato 4 per 0[0 per le costruzioni ferroviarie		1985	»
55	Obbligazioni 5 per 0[0 delle strade ferrate del Tirreno		—	2,500,000 »
56	Capitali diversi infruttiferi.		—	»
				18,988,175 93

RIASSUNTO.

Gran Libro	448,669,607 09
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	436,625 68
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 »
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	20,448,405 82
Contabilità diverse	18,988,175 93
TOTALE	491,767,814 82

al 1° gennaio 1891	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1891				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1891	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale 5	nella rendita 6	nel capitale 7	nella rendita 8	nel capitale 9	in rendita (Colonna 4+6−8) 10	in capitale (Colonna 5+7−9) 11
118,740,750 »			10,910 »	368,500 »	6,201,682 50	118,372,250 »
5,195,000 »	»	»	»	»	259,750 »	5,195,000 »
5,102,000 »	»	»	»	»	255,100 »	5,102,000 »
8,247,500 »	»	»	»	»	412,375 »	8,247,500 »
8,217,500 »	»	»	»	»	412,375 »	8,217,500 »
8,746,500 »	»	»	»	»	437,325 »	8,746,500 »
8,617,500 »	»	»	»	»	430,875 »	8,617,500 »
47,360 93	»	»	»	»	1,420 83	47,360 93
9,445,000 »	»	»	»	»	283,350 »	9,445,000 »
3,224,000 »	»	»	»	»	96,720 »	3,224,000 »
31,786,000 »	»	»	»	»	953,580 »	31,786,000 »
45,408,500 »	»	»	»	»	1,362,255 »	45,408,500 »
59,031,000 »	»	»	»	»	1,770,930 »	59,031,000 »
5,454,960 »	»	»	(i) 844 20	(i) 28,140 »	162,804 60	5,426,820 »
2,661,120 »	»	»	(i) 415 80	(i) 13,860 »	79,417 80	2,647,260 »
6,311,340 »	»	»	(i) 970 20	(i) 32,340 »	188,370 »	6,279,000 »
5,634,500 »	»	»	»	»	281,725 »	5,634,500 »
16,566,000 »	»	»	»	»	828,300 »	16,566,000 »
16,249,000 »	»	»	»	»	812,450 »	16,249,000 »
29,242,500 »	»	»	(g) 30 »	(g) 1,000 »	877,245 »	29,241,500 »
1,295,000 »	»	»	»	»	25,900 »	1,295,000 »
11,068,500 »	»	»	»	»	332,055 »	11,068,500 »
12,170,000 »	»	»	»	»	»	12,170,000 »
»	(b) 6,470,000 »	(b) 161,750,000 »	»	»	6,470,000 »	161,750,000 »
50,000,000 »	»	»	»	»	2,500,000 »	50,000,000 »
133,887 72	»	»	»	»	»	133,887 72
468,625,418 65	6,470,000 »	161,750,000 »	22,170 20	443,840 »	25,436,005 73	629,931,578 65
9,058,797,607 80	24,502 73	490,054 60	»	»	448,694,109 82	9,059,287,662 40
8,756,139 55	»	»	79 03	1,580 60	436,546 95	8,754,558 95
64,500,000 »	»	»	»	»	3,225,000 »	64,500,000 »
461,824,094 70	»	»	13,426 25	263,925 »	20,434,979 57	461,555,169 70
468,625,418 65	6,470,000 »	161,750,000 »	22,170 20	443,840 »	25,436,005 73	629,931,578 65
10,062,503,260 70	6,494,502 73	162,240,054 60	35,675 48	714,345 60	498,226,642 07	10,224,028,969 70

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite

Segue Parte I. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Ragioni	Aumenti nella rendita	Aumenti nel capitale	Diminuzioni nella rendita	Diminuzioni nel capitale
Gran Libro. *Debito al n. 1.*				
(*a*) — 1. *Legge* 8 *marzo* 1874, *n.* 1831 (*Serie* 2ª) *e R. Decreto* 25 *gennaio* 1891, *n.* 43. Rendita creata col godimento dal 1° gennaio 1891 per conversione di debiti redimibili con diritto a rate e prorata anteriori	24,429 70	488,594 »		
2. Rendita trascritta al consolidato 5 0|0 per unificazione del consolidato romano.	73 03	1,460 60		
	24,502 73	490,054 60		
Contabilità diverse. *Debito al n. 54.*				
(*b*) — Rendita e capitale nominale di n. 323500 obbligazioni con godimento dal 1° ottobre 1890 emesse in base alla legge 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3ª) e giusta i RR. Decreti 23 agosto e 6 settembre 1890, nn. 7078 e 7079 (serie 3ª) per provvedere alle spese ferroviarie dell'esercizio 1890 91, di cui all'articolo 4 della legge 30 giugno 1890, n. 6902 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto	6,470,000 »	161,750,000 »		
Rendite da trascrivere nel Gran Libro. *Debito al n. 3.*				
(*c*) — Rendita del debito 5 per 100, 5 gennaio 1818 (Modena) unificato colla legge 4 agosto 1861, n. 174 stata annullata per prescrizione trentennale del relativo capitale			6 »	120 »
Debito al n. 5.				
(*d*) — Rendita del Consolidato romano trascritta al Consolidato 5 per 0|0. Legge 29 giugno 1871, n. 339 (serie 2ª) — (Veggasi la nota *a*-2) . . .			73 03	1,460 60
			79 03	1,580 60
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. *Debiti ai nn. 12, 13, 14 e 19.*				
(*e*) — Rendita e capitale nominale di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0|0 in base alla legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª) . .			245 »	5,300 »
Debito al n. 15.				
(*f*) — Rendita e capitale nominale di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0|0 in base alla legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª). — 4,581 25 — 91,625 » Rendita e capitale nominale di obbligazioni acquistate al valore del corso . . . . — 8,600 » — 172,000 »			13,181 25	263,625 »
			13,426 25	268,925 »

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite.

	Segue **Diminuzioni**	
	nella rendita	nel capitale
Contabilità diverse.		
Debiti ai nn. 22 *e* 50.		
(*g*) — Rendita e capitale nominale di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0[0, in base alla legge 8 marzo 1874, n 1834	8,940 »	119,500 »
Debito al n. 23		
(*h*) — Rendita e capitale nominale di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0[0, in base alla legge 8 marzo 1874, n. 1834, tenuto conto di una rettifica occorsa alle precedenti diminuzioni	11,000 »	220,000 »
Debiti ai nn. 44, 45 *e* 46.		
(*i*) — Rendita e capitale nominale di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari.	2,230 20	74,340 »
	22,170 20	443 840 »

ANNOTAZIONI.

(1) Pei debiti che si ammortizzano per acquisti al valore del corso non è che approssimativa l'indicata epoca della totale estinzione.

(2) Le rendite dei Consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni		Ammontare della rendita	
	5 per 0[0	3 per 0[0	5 per 0[0	3 per 0[0
Rendite nominative.	417,311	17,039	206,703,865 »	4,430,043 »
Rendite al portatore	1,817,442	26,419	233,295,265 »	1,961,301 »
Rendite miste	8,091	40	2,234,425 »	12,702 »
Assegni provvisori nominativi.	26,838	1,029	52,938 33	1,252 66
Assegni provvisori al portatore	1,688	96	2,206 54	111 29
	2,271,370	44,653	442,288,699 87	6,405,409 95
	2,316,023		448,694,109 82	

(3) La rendita di lire 1363 47 di debiti al 4 per 0[0, può, ai termini dell'art. 4 della legge di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, ed a piacimento dei possessori dei relativi titoli, essere trascritti tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

(4) La rendita di lire 74 92 appartiene al Debito 20 aprile 1830 - Veneto - al 4 0[0, ed a forma dell'art. 3 della legge di unificazione 3 settembre 1868, n. 4580, può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, venir trascritta tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Roma, li 11 aprile 1891.

Il Direttore Capo della Ragioneria
G. BENAGLIA.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

N. d'ordine 1	INDICAZIONE DEI DEBITI 2	EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito 3	Consistenza dei debiti in rendita 4
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	Debiti perpetui.		
1	Debito perpetuo 5 0[0 a nome dei corpi m . . di Sicilia .	—	1,264,250 85
2	Id. dei comuni di Sicilia .	—	1,125,254 26
3	Rendita 3 0[0 assegnata ai cosidetti creditori legali delle Provincie Napoletane .	—	106,888 95
4	Id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 .	—	598,617 18
	Debiti redimibili.		
5	Prestito inglese 3 0[0 (Legge 8 marzo 1855) . .	1902	613,390 84
6	Id dell'ex Duca di Lucca 4 0[0 (1836) . .	1891	4,763 87
7	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia. .	1981	180,065 »
8	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	28,048,300 »
9	Interessi sul prezzo dei tabacchi, mobili, macchine, fabbricati, ecc, acquistati dalla Regia cointeressata dei tabacchi	non determinato	2,717,900 60
10	Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 (Legge 27 aprile 1885, n. 3018) .	1985	36,835,500 »
	Totali . .		71,494,931 55

Ragioni degli aumenti e delle diminu

Aumenti.

(*a*) L'aumento dipende dall'aggiunta della rendita e del capitale corrispondente a N. . 32 buoni convertiti in rendita consolidata 5 per 0[0, i quali fin ora figuravano solamente nell'annuario di statistica finanziaria, siccome rappresentanti semplici partite di giro, ma si ritiene conveniente di comprendere agli altri dovendo anche ad essi essere applicato l'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 . . . .

Diminuzioni.

(*b*) La diminuzione di lire 210 nella rendita corrispondente al capitale di lire 4 300 si riferisce a buoni annullati . . . .

Roma 11 a . . 1891.

al 1° gennaio 1891	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1891				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1891	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale 5	nella rendita 6	nel capitale 7	nella rendita 8	nel capitale 9	in rendita (Colonna 4+6—8 10	in capitale (Colonna 5+7—9) 11
25,285,017 »	»	»	»	»	1,264,250 85	25,285,017 »
22,505,085 20	»	»	»	»	1,125,254 26	22,505,085 20
3,562,965 »	»	»	»	»	106,888 95	3,562,965 »
19,953,905 99	»	»	»	»	598,617 18	19,953,905 99
20,446,361 33	»	»	»	»	613,390 84	20,446,361 33
119,096 82	»	»	»	»	4,763 87	119,096 82
3,601,300 »	(a) 67,135 »	1,342,700 »	(b) 210 »	4,200 »	246,990 »	4,939,800 »
1,028,755,342 84	»	»	»	»	28,048,300 »	1,028,755,342 84
68,183,152 24	»	»	»	»	2,717,900 60	68,183,152 24
1,227,850,000 »	»	»	»	»	36,835,500 »	1,227,850,000 »
2,420,262,226 42	67,135 »	1,342,700 »	210 »	4,200 »	71,561,856 55	2,421,600,726 42

zioni nei debiti amministrati dal tesoro.

RENDITA	CAPITALE
67,135 »	1,342,700 »
210 »	4,200 »

Il Direttore Generale del Tesoro
CANTONI.

(Segue il riassunto generale)

	Consistenza dei debiti in rendita
	1

Riassunto Generale.

Parte I. — *Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico* . .	491,767,814 82
Parte II. — *Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro*	71,494,931 55
Totale generale	563,262,746 37

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 maggio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima delle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima delle 24 ore precedenti
Belluno	coperto	—	17 8	12 5
Domodossola . .	piovoso	—	21 0	9 8
Milano	coperto	—	17 5	13 3
Verona	coperto	—	21 9	16 0
Venezia	coperto	mosso	20 6	16 0
Torino	piovoso	—	19 5	12 5
Alessandria . . .	coperto	—	18 1	12 0
Parma	coperto	—	16 5	12 5
Modena	coperto	—	19 8	15 2
Genova	1/2 coperto	calmo	19 0	14 8
Forlì	1/2 coperto	—	20 2	16 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	—	15 1
Porto Maurizio . .	coperto	calmo	19 7	13 2
Firenze	3/4 coperto	—	21 2	13 2
Urbino	coperto	—	16 8	11 0
Ancona	nebbioso	calmo	18 8	15 3
Livorno	coperto	calmo	19 3	13 2
Perugia	1/4 coperto	—	18 2	12 7
Camerino . . .	nebbioso	—	15 5	10 9
Chieti	nebbioso	—	19 4	7 8
Aquila	coperto	—	17 0	11 0
Roma	coperto	—	21 6	15 6
Agnone	coperto	—	16 7	—
Foggia	3/4 coperto	—	21 0	14 0
Bari	coperto	calmo	20 0	15 3
Napoli	1/2 coperto	calmo	22 6	16 0
Potenza	piovoso	—	19 5	10 9
Lecce	nebbioso	—	25 3	15 0
Cosenza	coperto	—	27 8	14 2
Cagliari	sereno	mosso	17 2	12 9
Reggio Calabria .	piovoso	legg. mosso	25 9	15 0
Palermo	piovoso	calmo	22 2	13 0
Catania	1/2 coperto	calmo	23 0	15 0
Caltanissetta . . .	coperto	—	19 0	8 9
Siracusa	3/4 coperto	mosso	—	15 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 8 maggio 1891

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 749, 7

Umidità relativa a mezzodì 84

Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.

Cielo . . . . piovigginoso.

Termometro centigrado { Massimo 22°, 0, Minimo 15°, 6,

Pioggia in 24 ore mm. 3, 5.

Li 8 maggio 1891.

Europa pressione piuttosto elevata Finlandia alla Russia meridionale; alquanto bassa Irlanda, depressione sensibile intorno Roma, Riga, Riew 768; Mullaghmore 748; Roma 750.

Italia 24 ore: barometro notevolmente disceso continente; pioggie moltissime stazioni, piuttosto copiose Nord, venti vari temperatura leggermente diminuita.

Stamane cielo nuvoloso coperto, piovoso, scirocco forte canale Otranto, libeccio fresco Sardegna, ponente Sicilia, venti deboli primo quadrante Nord.

Barometro depresso 750 mill. Roma, Napoli, 753 Torino, Palermo, Lecce, Trieste, Malta 755.

Mare mosso agitato costa ionica sarda.

Probabilità: venti freschi forti specialmente meridionali fuorchè Nord, cielo coperto ancora pioggie temporali, temperatura in diminuzione; mare agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 8 maggio 1891

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,20.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

DI SANT'ONOFRIO si lagna del ritardo della pubblicazione dei resoconti parlamentari.

1° gennaio 1891	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1891				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1891	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale 2	nella rendita 3	nel capitale 4	nella rendita 5	nel capitale 6	in rendita (Colonna 1+3—5) 7	in capitale (Colonna 2+4—6) 8
10,062,503,260 70	6,494,502 73	162,240,054 60	35,675 48	714,345 60	498,226,642 07	10,224,028,969 70
2,420,262,226 42	67,135 »	1,342,700 »	210 »	4,200 »	71,561,856 55	2,421,600,726 42
12,482,765,487 12	6,561,637 73	163,582,754 60	35,885 48	718,545 60	569,788,498 62	12,645,629,696 12

Riconosce l'attività dei revisori della Camera; ma crede che si potrebbe ricercare la ragione dei ritardi, e assolutamente cercare di eliminarla.

PRESIDENTE, osserva che il ritardo deriva dalla lentezza con cui alcuni deputati rivedono i loro discorsi.

Eccita gli onorevoli deputati a l accelerare la loro revisione.

DI SANT'ONOFRIO si riferisce alle proposte già fatte nella Camera per eliminare questi inconvenienti.

PRESIDENTE propone si riprenda la mozione che farà ristampare e distribuire.

Commissione per le circoscrizioni elettorali.

PRESIDENTE chiama a far parte di questa Commissione gli onorevoli: Baccelli, Berio, Carmine, Coppino, Di San Donato, Ferracciù, Fortis, Grimaldi, Marchiori, Mocenni, Saporito e Tabacchi.

Interrogazioni.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione dell'on. Marazzi sopra i motivi della interruzione dei lavori di restauro al Duomo di Crema.

Osserva che la Fabbriceria ha dichiarato di non aver più fondi sul presente bilancio.

Conviene esaminare bene la cosa, e spingere la Fabbriceria a proseguire i lavori, trattandosi di lavori necessari. Assegnerà, quando sia necessario, un sussidio.

MARAZZI ringrazia.

Votazione per la elezione di una Commissione per la coltivazione del tabacco.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE si lasceranno aperte le urne.

Hanno preso parte alla votazione:

Adami — Agnini — Amadei — Amato-Pojero — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Artom di Sant'Agnese.

Bertollo — Bettolo — Bobbio — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Branca — Brin — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Calvanese — Calvi Ilongo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Clementini — Cocco Ortu — Coffari — Colombo — Comin — Coppino — Corsi — Costantini — Cucchi Luigi — Cuccia — Curcio — Curioni.

Danco — Danieli — D'Arco — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Giorgio — De Lieto — Della Rocca — De Murtas — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizi — Faina — Faldella — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortis — Fortunato — Frascara — Frola.

Gallo Niccolò — Gamba — Garibaldi — Gasco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Guglielmi.

Indelli.

Lacava — Laj — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lovito — Lucca — Luzzatti.

Maluta — Maranca-Antinori — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Marzin — Mazza — Mazzoni — Meardi — Mel — Menotti — Merello — Merzario — Miceli — Minolfi — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morelli — Mussi.

Nasi Nunzio.

Oddone Luigi.

Pais-Serra — Pandolfi — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Papa — Pascolato — Pelloux — Penserini — Perrone di San Martino — Petroni Gian Domenico — Picardi — Piccaroli — Plebano — Polvere — Pompilj — Pullè.

Quattrocchi — Quintieri.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Riola Errico — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruggieri.

Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Sani Severino — Santini — Saporito — Siacci — Silvestri — Simonelli — Sineo — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Spirito — Squitti — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tacconi — Tasca-Lanza — Testasecca — Tittoni — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torelli — Torrigiani — Tripepi — Trompeo.

Vendramini — Vetroni — Vischi — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Alimèna — Alli-Maccarani — Andolfato.

Basetti — Benedini — Beneventani — Berti Domenico — Bocchialini — Boselli.

Calpini — Canevaro — Capoduro — Casana — Cibrario — Cocozza — Conti — Corvetto — Costa Alessandro.

De Blasio Luigi — De Cristofaro — Della Valle — De Riseis Luigi — De Zerbi — Dini — Di San Giuseppe.

Fagiuoli — Fani — Favale — Florena — Franzi.

Ginori — Grossi.

Luciani.

Marazio Annibale — Martini G. Batt. — Massabò — Maurogordato — Mestica — Murri.

Patamia — Patrizi — Poggi.

Quartieri.

Ridolfi — Ronchetti — Rospigliosi.

Sanguinetti Adolfo — Sciacca della Scala — Simeoni

Toaldi.

Ungaro.

Villa.

Zappi.

Sono in missione.

Badini — Bianchi.

Cambray Digny.

Di San Giuliano.

Ferrari Luigi.

Marinelli — Martini Ferdinando.

Sono ammalati:

Accinni — Alario.

Baroni — Barzilai.

Cagnola.

Gabelli — Genala.

Lorenzini — Lugli.

Mezzanotte.

Napodano.

Puccini.

Stanga.

Tonani — Torraca.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti conclusioni della Giunta:

« La Giunta ha deliberato a grande maggioranza di proporre, come propone, alla Camera la convalidazione della elezione dell'onorevole Baldassarre Odescalchi a deputato del collegio di Ascoli Piceno.

« Bonardi, relatore ».

(Sono approvate).

Dichiara quindi eletto l'onorevole Odescalchi pel collegio di Ascoli-Piceno, salvo casi di incompatibilità.

Svolgimento di una interpellanza.

CAVALLOTTI svolge una interpellanza al ministro di grazia e giustizia, circa le cause del traslocamento del procuratore del Re da Venezia, e dei pretori da Murano e da Adria.

La sua interpellanza toccherebbe anche il ministro dell'interno, di cui deplora l'assenza, poichè qui trattasi dell'esercizio di diritti e dello svolgersi di libertà interna. Di qui la ragione anche dell'intromissione dei deputati a sindacare il bullettino dei movimenti della magistratura; nè vi sarebbe questa necessità, se non vi fossero dei deputati che si occupassero di compilarlo. (Commenti).

Esclude però completamente che da ciò venga intaccata l'alta integrità del ministro la cui buona fede può essere stata sorpresa. E quanto egli dice può essere in rapporto alla elezione del II collegio di Venezia; ma si guarderà dall'entrare nel merito della medesima, una volta che dalla Camera è stata convalidata.

Il trasferimento del procuratore del Re ha forse la sua cagione prima nella condanna del direttore della *Gazzetta di Venezia*; ma esso seguì, insieme agli altri, pochi giorni prima che la relazione della Giunta sulla elezione contestata del II collegio di Venezia venisse innanzi alla Camera; perchè quei magistrati avevano avviato un regolare procedimento di corruzione elettorale.

Infatti la *Gazzetta di Venezia*, che aveva dapprima sostenuto la opportunità della corruzione elettorale per correggere i difetti del suffragio allargato, si era scagliata fieramente contro quel procedimento.

L'oratore non conosce di persona il cavalier Frigotto, procuratore del Re di Venezia, ma sa ch'egli è un funzionario superiore ad ogni censura ed universalmente stimato. E lo stesso fu dei due pretori che furono trasferiti.

Deplora che le sorti di magistrati, i quali compiono il loro dovere, debbano essere abbandonate alle vendette di uomini o di partiti. E non altro che a vendetta attribuisce una misura che fece pessima impressione in tutta la magistratura; lamentando che essa sia stata approvata da qualche giornale amico del Ministero alla vigilia della discussione sulla elezione del secondo Collegio di Venezia.

Trova poi enorme che a reggere la pretura di Mirano si sia lasciato il vice pretore, contro il quale si procedeva per quello che aveva fatto in favore della elezione Papadopoli.

E tutto ciò per la perniciosa ingerenza dei deputati che sorpresero certamente la buona fede del guardasigilli.

PRESIDENTE richiama l'oratore al rispetto dei suoi colleghi.

CAVALLOTTI. Come era stata sorpresa quando, per ragioni politiche, gli si strappò il decreto di trasferimento del pretore di Adria in base a rapporto del prefetto di Rovigo.

A quest'ultimo provvedimento il guardasigilli, e se ne felicita, riparò subito: e attende di sapere se e che cosa intenda di fare a proposito degli altri funzionari dei quali gli ha tenuto parola.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, (Viva attenzione) comincia col dichiarare all'onorevole Cavallotti che non fu punto sorpresa la sua buona fede negli atti che egli ha ricordato, e con l'escludere di aver mai ceduto a pressioni di qualsiasi genere.

Dichiara poi solennemente di non aver mai permesso alle autorità politiche di ragguagliarlo della condotta dei magistrati. Della loro condotta, i magistrati rispondono solamente alla loro coscienza. (Approvazione).

Essi debbono rispettare le leggi e le istituzioni dello Stato; e se sono liberi delle loro opinioni personali, non debbono però atteggiarsi a capo partito e farsi centro di agitazioni elettorali.

Passando alle questioni di fatto, dice che l'onorevole Cavallotti, non fu bene informato a proposito della grazia sovrana che disse essere stata concessa a Ferruccio Macola, perchè questa grazia non esiste punto. (Impressione, commenti)

Il procuratore del re di Venezia è un buon magistrato, e non fu traslocato per punizione: nè si può supporre neanche la volontà del Governo di arrestare i processi da lui iniziati, che sono ormai di pertinenza del giudice d'istruzione.

Quanto al pretore di Mirano, dice che fu traslocato, pure senza idea di punirlo, per condizioni di fatto e di ambiente a lui personali; e che i provvedimenti presi pel pretore di Adria e pel cancelliere di Venezia erano reclamati dalle condizioni delle loro famiglie. (Bene! Bravo!).

CAVALLOTTI insiste nel dire che il ministro, coi provvedimenti in questione e colla massima buona fede, divenne strumento di interessi e di ire di parte; e che della penosa impressione che produssero, potrebbero far fede perfino alcuni membri del Governo.

Persiste nell'affermare che influenze politiche e parlamentari si esercitarono per ciò che ha tratto al trasloco dei magistrati, e dichiara di non essere sodisfatto delle risposte ottenute. Presenta perciò la seguente mozione:

« La Camera deplorando le inframmettenze politiche che provocarono il trasloco del procuratore del re di Venezia e del pretore di Mirano, ed invitando il ministro di grazia e giustizia e con esso il Governo a tutelare contro le medesime la indipendenza e la sorte dei magistrati passa all'ordine del giorno »

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, dopo tanto lampeggiare è venuto il tuono, cioè la mozione dell'onorevole Cavallotti.

Torna a protestare contro il sospetto che egli possa farsi dirigere da considerazioni politiche nell'amministrazione della giustizia.

Ci fu uno scambio di residenza fra due regi procuratori, quando colore firmò questo scambio ignorava che uno di questi magistrati avesse firmato una requisitoria riguardante una faccenda politica.

Se ad ogni trasloco il ministro di grazia e giustizia deve essere quasi tradotto nel banco dei rei riesce impossibile amministrare la giustizia.

Prega perciò la Camera di non accettare la mozione dell'onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI replica dicendo che non ha mai inteso di far risalire al guardasigilli la responsabilità diretta di quei traslochi.

L'onorevole ministro ha confutato uno solo dei fatti addotti dall'oratore, ciò prova che gli altri sono inconfutabili.

L'onorevole ministro può star sicuro che la Camera ora non approverà la mozione dell'oratore, però un giorno la Camera scioglierà la importantissima questione in essa contenuta in maniera conforme ai principii liberali.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, propone che la discussione della mozione dell'onorevole Cavallotti sia rimandata da qui a due mesi.

CAVALLOTTI domanda al presidente del Consiglio se la proroga proposta abbia il significato di un rifiuto. Desidera dalla sua lealtà una risposta precisa, ed esprime il desiderio che la discussione della mozione sia rimandata alla discussione del bilancio di grazia e giustizia.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dice che alla Camera deve riuscire penosa una discussione sopra fatti meramente personali, perciò prega l'onorevole Cavallotti di non insistere nella sua mozione.

CAVALLOTTI è dolente di non poter acconsentire alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e propone che la discussione della sua mozione si faccia prima del bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del presidente del Consiglio; su di essa hanno chiesto l'appello nominale gli onorevoli: Cavallotti, Ferri, Panizza Giacomo, Brunicardi, Nasi Nunzio, Santini, Rossi Rodolfo, Pantano, Diligenti, Armirotti, Mussi, Di Breganze, Bonardi, Rampoldi, Agnini.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

Proclamasi l'esito della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto sulla mozione dell'onorevole Vendramini ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Votanti	208
Favorevoli	165
Contrari	43

(La Camera approva).

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onor. Sola:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina sul l'investimento della corazzata *Morosini* sulle coste liguri. »

SAINT-BON, ministro della marina, risponde che pur troppo è avvenuto un investimento della corazzata *Morosini* sulle coste della Liguria, però non si conoscono ancora le cause e l'entità precisa del danno, ma può assicurare l'onor. Sola che la corazzata è già disincagliata e che ha fatto la navigazione fino a Spezia.

SOLA si dichiara sodisfatto.

ODESCALCHI giura.

PRESIDENTE. Dà comunicazione alla Camera di altre domande di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se è vero che il Governo abbia deliberato, o quanto meno se sia suo intendimento di sospendere i lavori della direttissima Bologna-Verona limitandoli alla costruzione del tronco fino a Poggio Rusco allacciandoli quindi a Suzzara.

« Guglielmi. »

« Domando d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle facoltà della Commissione, che in base all'art. 3 della legge pel ritorno al collegio uninominale, deve compilare la tabella dei nuovi collegi elettorali, e sulla interpretazione da lui data in Senato, nella tornata del 5 maggio, all'articolo medesimo.

« Cefaly. »

Saranno inscritte all'ordine del giorno.

Domanda all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta l'interpellanze presentate avanti ieri dall'onor. Artom di Sant'Agnese e dell'onor. Pierotti.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che l'accetta purchè vadano al loro turno.

PRESIDENTE, domanda all'onorevole ministro della guerra se accetta l'interpellanza presentata ieri dall'onor. Pugliese.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde che l'accetta e desidera che sia svolta insieme con l'altra, che sopra un argomento analogo aveva presentato l'onor. Giovagnoli.

La seduta termina alle 6,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 7. — Un dispaccio da Panama conferma che una rivoluzione è scoppiata a Costarica,

PARIGI, 8. — Il presidente della Repubblica, Carnot, è ritornato a mezzanotte da Orléans.

NEW-YORK, 8. — Il funzionario degli Stati-Uniti che era a bordo del vapore chileno *Etata* fu sbarcato a otto miglia da San Diego e vi ritornò.

Egli riferì che l'*Etata* aveva sulla tolda quattro cannoni e che i suoi marinai, la maggior parte in uniforme, erano armati.

Corre voce che la nave da guerra *Charleston*, attualmente a San Francisco, inseguirà oggi l'*Etata*.

NEW-YORK, 8. — Le navi da guerra americane attualmente a Valparaiso e sulla costa del Perù hanno ricevuto pure l'ordine di chiudere il passaggio alla nave degli insorti chileni *Etata*, sequestrata dalle autorità degli Stati-Uniti.

Si dice che un delegato dei parlamentari chileni sia stato arrestato a San Francisco.

Secondo notizie ufficiali pervenute da San Josè la calma sarebbe stata ristabilita nella Repubblica di Costarica e i cospiratori sarebbero stati arrestati.

PIETROBURGO, 8. — Oggi la salma del Granduca Nicolajevich è stata portata nella Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo dallo stesso Czar e dai Granduchi, ed ivi deposta.

La *Novoje Wremia* dice che una deputazione bulgara ha deposto sulla tomba del Granduca una corona colla seguente iscrizione: « All'illustre capo dell'esercito durante la guerra per la liberazione della patria, i Bulgari riconoscenti ».

VENEZIA, 8. — E' qui giunta l'Arciduchessa vedova Stefania ed è scesa all'*Albergo d'Europa*.

KARLSRUHE, 8. — L'Imperatore Guglielmo giunse qui a mezzodì, ricevuto dal Granduca e dai Principi ed acclamato con entusiasmo dalla folla.

S. M. visitò la nuova caserma dei dragoni e la scuola dei cadetti.

SPEZIA, 8. — E' qui giunta la corazzata *Morosini*, che, ieri, presso San Remo urtò il lato sinistro in una secca.

Un palombaro l'ha visitata ed ha riconosciuto che i danni sono leggeri.

La *Morosini* entrerà sabato in bacino per le necessarie riparazioni.

GENOVA, 9. — Il soldato Seghetti fu fucilato stamane, alle ore 5 e 5 minuti, nel cortile interno della caserma di San Benigno.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 maggio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	94,60 94,52 1/2		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a »	»	—	—	94,45	94 45			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a	»	—	—		— —			60 25	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			97 70	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 60	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			485 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			494 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			692 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			518 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	aprile 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1450 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1083 —	
» » Generale	»	500	300		— —	357 355,50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			5 5 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			24 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			455 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			450 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			465 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —			780 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1000		— — 1)	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			252 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	300	500		— —	302 01 300 299 95	(93 89 88 90)	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			135 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			215 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			101 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			11 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			335 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			210 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			55 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			280 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			420 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			180 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

1) Ex dividendo £. 17,50.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 37 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	101 17 1/2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 36
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi } 27 Maggio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1891

Rendita 5 0/0	94 40	Az. Banco di Roma	530 —	Az. Soc. Min. Antim.	— —
» 3 0/0	58 —	» Banca Tiberina	25 —	» » Mat. Later.	225 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Com.	455 —	» » Navig. Gen. Italiana	340 —
Prest. Rothschild 5 0/0	101 —	» » » Certif.	450 —	» » Metallurgic. Italiana	240 —
Obb. città d'Roma 4 0/0	420 —	» Soc. Cred. Mobil.	475 —	» » della Piccola Borsa	235 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —	» » » Merid.	85 —	» » Fondiar. incendi	75 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gaz stampigl.	790 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	495 —	» » Acqua Marcia st.	1100 —	» » Caoutchouc	65 —
Az. Fer. Meridionali	690 —	» » Condot. d'ac.	258 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	450 —
» » Mediterranee	518 —	» » Gen. Illumin.	235 —	» » » 4 0/0	190 —
» » » certif	503 —	» » Tramway Om.	100 —	» » Ferroviarie	203 —
» Banca Nazionale	1480 —	» » » cert. prov.	95 —	» Fe. Napoli-Ottaiano	245 —
» » Romana	1040 —	» » Molini e Magaz. Gen.	150 —		
» » Generale	365 —	» » Immobiliare	325 —		
		» » Fond. Italiana	15 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.